

TITOLO I - Del procedimento davanti al tribunale ⁽¹⁾

Capo I Dell'introduzione della causa

Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti

163. Contenuto della citazione ⁽²⁾

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [\[c.p.c. 312\]](#).

L'atto di citazione deve contenere [\[c.p.c. 125, 313\]](#):

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [\[c.c. 43\]](#) del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [\[c.p.c. 75\]](#). Se attore o convenuto è una persona giuridica [\[c.c. 11, 12\]](#), un'associazione non riconosciuta [\[c.c. 36\]](#) o un comitato [\[c.c. 39\]](#), la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ⁽³⁾;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [\[c.p.c. 189, 394\]](#);
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [\[c.p.c. 184, 244\]](#);
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [\[c.p.c. 83, 125\]](#);
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite [dall'art. 166](#), ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi [dell'art. 168-bis](#), con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli [articoli 38 e 167](#) ⁽⁴⁾. L'atto di citazione, sottoscritto a norma [dell'articolo 125](#), è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli [articoli 137](#) e seguenti [\[c.c. 1209\]](#) ^{(5) (6)}.

⁽¹⁾ Con [L. 22 luglio 1997, n. 276](#) sono state dettate norme per la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995. Alla suddetta definizione si provvede tramite la nomina di giudici onorari aggregati. E' stata inoltre prevista l'istituzione delle cosiddette «sezioni stralcio» nei tribunali, costituite da un magistrato che le presiede ed almeno due giudici onorari aggregati. Vedi, anche, la [L. 2 ottobre 1997, n. 333](#), relativa alla disciplina transitoria ed agli interventi correttivi della suddetta [legge n. 276 del 1997](#). Con il [D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), in vigore dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, [L. 16 giugno 1998, n. 188](#), sono state dettate le norme per l'istituzione del giudice unico di primo grado. Si ritiene opportuno riportare gli articoli 135 e 136 del suddetto decreto contenenti le disposizioni transitorie:

«[Art. 135](#). 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:

- a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;
- b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

[Art. 136](#). 1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti».

Vedi anche gli articoli 132-134 riportati in nota [all'art. 311](#) del presente codice.

⁽²⁾ Vedi, anche, gli [articoli da 8 a 15 e 47, L. 3 maggio 1982, n. 203](#), sui contratti agrari.

⁽³⁾ Numero così modificato dall'art. 4, comma 8, lettera b), [D.L. 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 febbraio 2010, n. 24](#). Per quanto riguarda la citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato vedi: il [R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611](#), e la [L. 25 marzo 1958, n. 260](#).

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal [D.L. n. 193 del 2009](#) era il seguente: «2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la

dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.».

⁽⁴⁾ Numero prima sostituito dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 69/2009](#), era il seguente: «7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite [dall'art. 166](#), ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi [dell'art. 168-bis](#), con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui [all'art. 167](#).».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta [legge n. 353/1990](#) così disponeva: «7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite [dall'articolo 166](#), e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi [dell'articolo 168-bis](#)».

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 14 luglio 1950, n. 581.

⁽⁶⁾ Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

163-bis. Termini per comparire.

Tra il giorno della notificazione [\[c.p.c. 148\]](#) della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [\[c.p.c. 155\]](#) non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero ⁽¹⁾.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma ⁽²⁾.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore [\[disp. att. c.p.c. 70, 70-bis\]](#). Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere [\[c.p.c. 136\]](#) all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Comma prima sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 8, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Vedi, anche, l'art. 126 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 263 del 2005](#) era il seguente: «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta [legge n. 353 del 1990](#) era il seguente: «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;
di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma [dell'articolo 150](#)».

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 126 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

⁽³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 14 luglio 1950, n. 581.

La Corte costituzionale, con [sentenza 4-11 giugno 1975, n. 138](#) (Gazz. Uff. 18 giugno 1975, n. 159), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 163-bis c.p.c.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

(4) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi gli *artt. 3 e 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*, in vigore dal 1° gennaio 2004.

165. Costituzione dell'attore.

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione [c.p.c. 148] della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio [c.p.c. 168, 170, 171, 182, 290, 299, 306, 347, 645, 647] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [c.p.c. 82, 86], depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo [c.p.c. 169] contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione [c.p.c. 184; disp. att. c.p.c. 87]. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [c.c. 47; c.p.c. 330] nel comune ove ha sede il tribunale (1). Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione [disp. att. c.p.c. 38, 71, 72, 73, 74, 76, 77] (2) (3).

(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 2, comma 1, L. 29 dicembre 2011, n. 218.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 14 luglio 1950, n. 581. Vedi, anche, l'art. 1, L. 7 febbraio 1979, n. 59 e il D.M. 26 marzo 1980 (Gazz. Uff. 19 aprile 1980, n. 108).

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

166. Costituzione del convenuto.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [c.p.c. 82, 86], almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura [c.p.c. 83] e i documenti che offre in comunicazione (1) (2).

(1) Articolo così sostituito, prima, dall'art. 10, L. 14 luglio 1950, n. 581 poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e da ultimo così modificato dall'art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673, che ha aggiunto il termine di 20 giorni, prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, per la costituzione del convenuto.

Vedi l'art. 1, L. 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili e il D.M. 26 marzo 1980 (Gazz. Uff. 19 aprile 1980, n. 108).

Il testo in vigore prima del 30 aprile 1995, così disponeva: «Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

417. Costituzione e difesa personali delle parti.

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.

La parte che sta in giudizio personalmente [c.p.c. 82] propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice (1) che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria (2).

(1) Il termine originario «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 83, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Il presente articolo non si applica nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, salvo che esso sia espressamente richiamato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL C.P.C. E DISP. TRANSITORIE)

81. Fissazione delle udienze d'istruzione.

Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore [c.p.c. 175, 202].

Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 24, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

81-bis. Calendario del processo ⁽¹⁾.

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini ⁽²⁾.

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 52, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.

⁽²⁾ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 2 del citato art. 1-ter.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.».

⁽³⁾ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 2 del citato art. 1-ter.

Dei difensori

82. Patrocinio.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 ⁽¹⁾.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [c.p.c. 125, 165, 166, 170, 638].

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [c.p.c. 86, 707], davanti [al pretore,] ⁽²⁾ al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10.

Il testo in vigore prima della conversione in legge del citato D.L. n. 212/2011 era il seguente: «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro mille.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 212/2011 era il seguente: «Davanti al

giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46.».

⁽²⁾ Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'[art. 61, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'[art. 247 dello stesso decreto](#), come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#).

⁽³⁾ Articolo così sostituito, a far data dal 1° maggio 1995, dall'[art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374](#). Sulle professioni di avvocato e procuratore, vedi l'[art. 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578](#).

Il testo precedente così disponeva:

«Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore [c.p.c. 319]. Davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [c.p.c. 314, 436]. Il pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte può autorizzarla a stare in giudizio di persona [c.p.c. 125, 165, 166, 170, 300, 638].

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [c.p.c. 86, 413, 707], davanti ai tribunali e alle corti d'appello [c.p.c. 803] le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente [c.p.c. 301, 796]; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo [c.p.c. 47, 365]».

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 61](#) (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del terzo comma del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 4 e 24 Cost.](#) La stessa Corte, con [sentenza 18-21 gennaio 1999, n. 5](#) (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del terzo comma del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost.](#)

86. Difesa personale della parte.

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli [artt. 82-87 c.p.c.](#), in riferimento [all'art. 24 Cost.](#)